



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 60

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

137^a seduta: martedì 4 novembre 2014

Presidenza del vice presidente SIBILA

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
SERRA (M5S)	4
TOCCAFONDI, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-01220, presentata dalla senatrice Serra e da altri senatori.

TOCCAFONDI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. La questione posta con l'atto di sindacato ispettivo in discussione riguarda il periodo di congedo straordinario usufruito dai docenti che frequentano corsi di dottorato di ricerca o che sono titolari di borse di studio.

Gli interroganti chiedono se questo possa considerarsi utile ai fini della continuità del servizio scolastico.

Come ricordato nell'atto parlamentare, la legge n. 476 del 13 agosto 1984 disciplina, in via generale, la posizione dei pubblici dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, prevedendo che gli stessi siano collocati in congedo straordinario per motivi di studio e riconoscendo tale periodo utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Anche il contratto collettivo nazionale integrativo, nel disciplinare la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per l'anno scolastico 2014-2015, tiene conto, ovviamente, della citata normativa, laddove riconosce, allo stesso personale, il periodo di durata del corso come effettivo servizio di ruolo, ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio. Lo stesso contratto, inoltre, precisa che «tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza».

Proprio in considerazione della peculiarità dell'attività di insegnamento e delle correlate esigenze di continuità didattica, il medesimo contratto integrativo prevede, però, in modo specifico, che il periodo in questione non venga valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.

Ai sensi, quindi, di tale disposizione contrattuale il congedo straordinario per frequentare il dottorato di ricerca o per ottenere borse di studio risolve la continuità, cioè interrompe il servizio nella scuola, non consentendo di maturare il relativo punteggio legato alla continuità del servizio.

Al riguardo appare, altresì, opportuno richiamare l'attenzione sull'articolo 19, comma 3, della legge n. 240 del 2010, in materia di organizzazione delle università, che modifica l'articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476, stabilendo che il periodo di mancata prestazione del servizio, finalizzato al dottorato di ricerca, non è più attribuito ma concesso «compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione».

Ciò non fa altro che confermare quanto già stabilito dall'articolo 453, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (cosiddetto Testo unico in materia di istruzione) quando dispone che il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo può essere autorizzato dal Ministero dell'istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.

L'inciso «compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento» evidenzia che è demandata al dirigente scolastico la facoltà di valutare la concessione del congedo in questione, dovendo contemperare, da un lato, l'opportunità di sempre maggiori aggiornamenti e specializzazioni del docente, dall'altro, la necessità di garantire una efficiente, efficace ed economica organizzazione della scuola, nonché la continuità dell'insegnamento che, con la mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità, verrebbe senz'altro meno.

Al termine della consultazione in atto su «La buona scuola», che si concluderà il prossimo 15 novembre, e in fase di redazione di una conseguente proposta normativa, potranno essere prese in considerazione tutte le iniziative utili a incoraggiare e sostenere la formazione continua degli insegnanti, come già il rapporto ampiamente rappresenta, e quindi anche la questione segnalata dalla senatrice interrogante.

SERRA (M5S). Signor Sottosegretario, sono parzialmente soddisfatta della risposta fornita; infatti, visto che si parla sempre di professionalità e di merito, risulta di tutta evidenza che i docenti che si assumono l'onere e l'onore di fare un dottorato di ricerca, quindi di ampliare la loro formazione professionale, non possano assolutamente essere penalizzati. È vero che è il dirigente a decidere se permettere o meno al docente di frequentare i corsi di dottorato in relazione alle esigenze di servizio, ma occorre considerare che questi percorsi formativi rappresentano un arricchimento ulteriore per l'istituto nel quale il docente tornerà ad esercitare. Si tratta quindi di un investimento per la scuola stessa: pertanto, il fatto che al termine di questo periodo di studio, al rientro in servizio, costoro vengano inseriti in fondo alla graduatoria rappresenta una sorta di punizione. I corsi di formazione e i convegni della durata di tre, quattro o cinque

giorni non sono assolutamente paragonabili ad un dottorato di ricerca di alta professionalizzazione che, come noto, sulle proposte di valutazione relative ai docenti ha un peso notevole e la cui validità non può essere messa in dubbio.

Per queste ragioni, ripeto, mi dichiaro parzialmente soddisfatta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,48.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

SERRA, PUGLIA, PAGLINI, SANTANGELO, MORONESE, DONNO, LEZZI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, MANGILI, VACCIANO, BOTTICI, MONTEVECCHI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la materia concernente le borse di studio e il dottorato di ricerca nelle università è disciplinata dalla legge 13 agosto 1984, n. 476; in particolare il comma 3 dell'articolo 2 statuisce che «Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza»;

inoltre, il contratto collettivo nazionale integrativo, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA (ausiliari tecnici e amministrativi) per l'anno scolastico 2014/2015 (sottoscritto in Roma il 26 febbraio 2014), alle pagine 108 e seguenti, recita testualmente: «Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio – a norma dell'art. 453 del decreto-legge vo 16 aprile 1994 n. 297 – da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza»;

tuttavia, a seguire, si precisa che: «Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola»;

ne deriva che, per chi si trovi in congedo al fine di frequentare i corsi di dottorato di ricerca, vi è continuità solo in base alla sede, con riferimento cioè alla scuola presso la quale il docente è incardinato, mentre vi è un'interruzione della continuità del servizio e del relativo punteggio. Pertanto non soltanto l'insegnante in congedo non matura punteggio ma, una volta rientrato, viene automaticamente relegato in fondo alla graduatoria d'istituto per ricollocarsi dov'era, soltanto dal principio dell'anno scolastico successivo;

considerato che la frequenza del corso di dottorato di ricerca rappresenta in modo eloquente la volontà di aggiornamento e specializza-

zione del docente, al contempo garantisce il miglioramento e il perfezionamento della qualità professionale offerta. Le acquisizioni di nuove competenze, generate dal nuovo percorso formativo intrapreso dall'insegnante, si traducono anche e soprattutto in nuove risorse di cui, precipuamente, fruiranno gli studenti; si garantisce, in tal modo, un continuo miglioramento dell'offerta formativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

se non ritenga opportuno, per quei docenti che si trovano in congedo temporaneo al fine di frequentare corsi di dottorato di ricerca e/o di specializzazione *post lauream*, adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, che possano garantire continuità di punteggio e una maggiore equità di trattamento.

(3-01220)

